



Relazione acquisti Consip/Mepa anno 2022

Ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488/1999 e ss.mm.ii.

UNIONE VAL D'ENZA
Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, Sant'Ilario d'Enza, San Polo d'Enza
Provincia di Reggio Emilia

1. QUADRO NORMATIVO

Il documento è redatto a partire dalle indicazioni normative e utilizzando i criteri di elaborazione in seguito esplicitati. L'art. 26 della L. n. 488/1999 (Legge finanziaria 2000), e successive integrazioni e modificazioni, dispone che:

1. le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni Consip, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle convenzioni stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi (c. 3);
2. i provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso un'apposita dichiarazione con la quale attesta il rispetto delle disposizioni di cui al sopracitato comma 3 (c. 3 bis);
3. gli uffici preposti al controllo di gestione verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3 ed annualmente predispongono una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dall'art. 26 (c. 4).

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è chiamato a stipulare, attraverso CONSIP S.p.A., Convenzioni con imprese che si impegnano ad accettare, alle condizioni previste dalla convenzione medesima, ordinativi di fornitura di beni e servizi da parte delle Amministrazioni Pubbliche (c. 1).

L'art. 26 c. 3 individua per le pubbliche amministrazioni due modalità di approvvigionamento alternative fra di loro:

1. il ricorso diretto alle convenzioni (Consip) di cui al c. 1;
2. il ricorso al mercato mediante, in ogni caso, l'utilizzo dei parametri di prezzo/qualità previsti dalle suddette convenzioni.

Nel caso di contratti stipulati in violazione dello stesso c. 3, cioè al di fuori delle predette ipotesi alternative, si configura responsabilità amministrativa con conseguente danno erariale. Ai fini della quantificazione del danno, si considera anche la differenza tra il prezzo stabilito dalle convenzioni ed il prezzo indicato nel contratto.

Con l'art. 11 c. 6 del D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, è stato poi ulteriormente precisato che i contratti stipulati in violazione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Con l'introduzione del c. 3-bis dell'art. 26 L. n. 488/1999, ai sensi del D.L. n. 168 del 12/07/2004, è stata prevista una ulteriore casistica rispetto alle precedenti, ovvero la possibilità per le amministrazioni di emettere **provvedimenti con cui deliberare di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi**. Tali provvedimenti devono essere trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione per consentire loro di esercitare le funzioni di sorveglianza e controllo relative all'utilizzo delle convenzioni e al rispetto dei parametri previsti dalle stesse. Per ciascuno di questi provvedimenti deve essere documentato il rispetto delle condizioni sopra citate.

Il c. 4 disciplina le modalità di esercizio del potere di sorveglianza e controllo da parte dell'Ufficio Controllo di Gestione, prevedendo che lo stesso possa richiedere pareri tecnici relativi alle caratteristiche tecnico-funzionali e all'economicità dei prodotti al Ministero del Tesoro, e che debba

predisporre una relazione che illustri i risultati che sono stati ottenuti in termini di riduzione di spesa rispettando le condizioni sopra esposte per ogni provvedimento di acquisto. La relazione deve essere sottoposta all'organo di direzione politica dell'ente e pubblicata sul sito internet. L'illustrazione dei risultati conseguiti in termini di risparmio di spesa deve essere formulata per ogni categoria merceologica (art. 11 c. 12 del D.L. n. 98/2011).

Nel corso del tempo si sono succedute ulteriori norme che hanno rafforzato il ricorso all'utilizzo delle convenzioni Consip, nonché ai sistemi di acquisto sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione:

Legge n. 296/2006, art. 1:

c. 449 secondo periodo: "... **Le restanti amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. ...";

c. 450 secondo periodo, "... Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, **le altre amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ... **per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione** ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure."

Tale provvedimento (Legge finanziaria 2007), oltre a ribadire gli obblighi/facoltà di ricorso alle Convenzioni (comma 449), introduce l'obbligo per le PA di ricorrere al mercato elettronico della PA per acquisti di beni e servizi per importo pari o superiore a 5.000 euro (comma 450).

D.L. n. 95/2012, art. 1 c. 7 (legge di conversione n. 135/2012) e s.m.i.:

"*Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche [...], relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione.*

In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.

Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale”.

Decreto 22 dicembre 2015, art. 1, c. 1 (in G.U. 04/02/2016, n. 28):

*“In attuazione di quanto disposto dall’art. 1, c. 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per le finalità di cui in premessa, la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l’erogazione di **buoni-pasto, sia cartacei che elettronici**, è individuata quale ulteriore categoria merceologica per la quale si applicano le disposizioni dell’art. 1, commi 7 e 8, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95”.*

L. n. 208/2015, art. 1:

- c. 510: “*le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro stipulate da Consip ovvero dalle centrali di committenza regionali possono procedere ad acquisti autonomi quando il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno per mancanza di caratteristiche essenziali solo a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa alla Corte dei conti.”*

- c. 516: “*Le amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato ISTAT obbligate per l’acquisto di beni e servizi informatici e di connettività ad approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dai soggetti aggregatori, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione ovvero in caso di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa, solo a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, dandone comunicazione all’ANAC e all’AGID.”*

Legge 30 dicembre 2018, n. 145, c. 130 (Legge di Bilancio per il 2019):

I’obbligo di ricorso al MePA è previsto per gli acquisti oltre i 5.000 euro, innalzando la soglia minima precedente dei 1.000 euro.

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio per il 2020):

- il c. 581 ha integrato l’elenco di cui al D.L. n. 95/2012, art. 1 c. 7, con la seguente nuova tipologia: “**autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati”;**

- il c. 582 consente alla stessa Consip, dal 1º gennaio 2020, modificando il D.L. n. 95/2012, art. 4 comma 3-ter, di estendere le proprie convenzioni, oltreché ai servizi di “**manutenzione**”, anche ai “**lavori pubblici**” di ogni tipo;

- il c. 587 estende l’utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip SpA alle procedure di aggiudicazione di “**concessione di servizi**”.

La stratificazione della normativa nel tempo definisce un quadro legislativo poco chiaro e di difficile applicazione. La predisposizione di una relazione sui risparmi di spesa ottenuti grazie al ricorso agli strumenti di acquisto Consip (Legge finanziaria 2000, art. 26, c.4) si pone come onere alquanto difficile da adempiere, essendo successivamente stato introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di aderire alle Convenzioni Consip per determinate categorie di merci, nonché ad utilizzare il mercato elettronico della PA per acquisti superiori a 5.000 euro. **Ai responsabili dei procedimenti di approvvigionamento, pertanto, non spetta il compito di effettuare analisi di convenienza e risparmio per ogni singolo acquisto, anche sulla considerazione che tali strumenti di acquisto offrano già, per loro natura, condizioni economiche migliori (o comunque in linea) con quelle del mercato di riferimento. Tali valutazioni quantitative, inoltre, si rilevano ancora più difficili in un contesto come quello attuale in cui i prezzi dei beni mutano continuamente, specialmente nella categoria dei beni energetici.**

L'ufficio del controllo di gestione al quale la normativa attribuisce il compito di *esercitare le funzioni di sorveglianza e controllo relative all'utilizzo delle convenzioni e al rispetto dei parametri previsti dalle stesse*, può tuttavia svolgere un ruolo di coordinamento e di verifica di rispetto delle normative in materia di approvvigionamento, predisponendo a tal proposito una relazione con la quale inquadrare e riepilogare il regolare funzionamento dei sistemi e delle procedure di acquisto dell'Ente.

Poiché l'Unione Val d'Enza esercita le funzioni di controllo di gestione anche per i Comuni ad essa aderenti, la presente relazione analizza tali procedure per tutti gli Enti associati.

2. OBBLIGHI/FACOLTÀ CONSIP

La centrale di committenza CONSIP ha pubblicato nel proprio indirizzo web una tabella che rappresenta un quadro sinottico della normativa statale in tema di obblighi e facoltà di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione della Pubblica Amministrazione. Attraverso la tabella, le Amministrazioni hanno la possibilità di individuare la normativa applicabile in base alla categoria merceologica a cui appartengono i beni o servizi oggetto di acquisto, alla propria categoria di appartenenza (amministrazione centrale, ente del servizio sanitario nazionale, amministrazione territoriale, etc..) e alla classe di importo. Si riporta di seguito le indicazioni con riferimento Obblighi/facoltà per le Amministrazioni territoriali.

TABELLA OBBLIGO - FACOLTÀ – *in aggiornamento*

Strumenti del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A.

Merceologia	Importo	Amministrazioni statali	Enti del servizio sanitario nazionale	Amministrazioni territoriali ⁱ	Enti previdenziali e agenzie fiscali	Scuole ed università	Altre amministrazioni ⁱⁱ	Organismi di diritto pubblico, società pubbliche e altre stazioni appaltanti
<ul style="list-style-type: none"> • Vigilanza armata • Guardiania • Servizio di trasporto scolastico • Facility management immobili • Pulizia immobili • Manutenzione immobili e impianti • Manutenzione strade (servizi e forniture) 	<p>Per importi pari o superiori ai 40.000 euro per vigilanza armata, guardiania e servizio di trasporto scolastico e ai 221.000 euroⁱⁱⁱ per facility management immobili, pulizia immobili, manutenzione immobili e impianti, manutenzione strade (servizi e forniture)^{iv}</p>	<p>Obbligo di ricorso a convenzioni Consip e a MEPA (solo per acquisti sotto soglia)^v.</p> <p>In assenza obbligo di ricorso ad altro strumento di acquisto messo a disposizione da Consip secondo l'elenco delle iniziative dei soggetti aggregatori pubblicate sul portale www.acquistinretepa.it</p> <p>In assenza facoltà di ricorso a strumenti di negoziazione messi a disposizione da Consip^{vi}.</p>	<p>Obbligo di ricorso alle convenzioni delle centrali regionali di riferimento o, in mancanza, di Consip.</p> <p>In assenza, obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematica messi a disposizione da Consip o dalla centrale regionale di riferimento.</p> <p>In assenza obbligo di ricorso ad altro strumento di acquisto messo a disposizione dal soggetto aggregatore di riferimento o da Consip^{vii}.</p>	<p>Obbligo di ricorso al MePa o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento ovvero ricorso alle convenzioni Consip per gli acquisti sottosoglia.</p> <p>In assenza o per acquisti sopra soglia obbligo di ricorso a convenzioni, ad altro strumento di acquisto messo a disposizione secondo l'elenco delle iniziative dei soggetti aggregatori pubblicate sul</p>	<p>Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie".</p>	<p>Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie".</p>	<p>Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie".</p>	<p>Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie".</p>

Merceologia	Importo	Amministrazioni statali	Enti del servizio sanitario nazionale	Amministrazioni territoriali ⁱ	Enti previdenziali e agenzie fiscali	Scuole ed università	Altre amministrazioni ⁱⁱ	Organismi di diritto pubblico, società pubbliche e altre stazioni appaltanti
				portale www.acquistinretepa.it ^{viii} . In assenza facoltà di ricorso a strumenti di negoziazione messi a disposizione da Consip.				
	Per importi inferiori alle soglie di cui alla riga superiore	Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie".	Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie".	Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie".	Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie".	Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie".	Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie".	Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie".
<ul style="list-style-type: none"> • Farmaci • Vaccini • Ausili per incontinenza • Medicazioni generali • Aghi e siringhe • Servizi integrati per gestione apparecchiature elettromedicali • Servizi di pulizia per enti del SSN • Servizi di ristorazione per enti del SSN • Servizi di 	Per importi pari o superiori ai 40.000 euro per farmaci, vaccini, ausili per incontinenza, medicazioni generali, aghi e siringhe Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, servizi di pulizia per gli enti del SSN, servizi di ristorazione per il SSN, servizi di lavanderia per il SSN, servizi di	Obbligo di ricorso a convenzioni Consip e a MEPA (solo per acquisti sotto soglia) ^{xi} . In assenza obbligo di ricorso ad altro strumento di acquisto messo a disposizione da Consip secondo l'elenco delle iniziative dei soggetti aggregatori pubblicate sul portale www.acquistinretepa.it .	Obbligo di ricorso alle convenzioni della centrale regionale di riferimento o, in mancanza, di Consip. In assenza obbligo di ricorso in via esclusiva alle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, come individuate dalla centrale regionale di committenza di riferimento. In assenza ,	Obbligo di ricorso al MePa o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento ovvero ricorso alle convenzioni Consip per gli acquisti sottosoglia. In assenza o per acquisti sopra soglia obbligo di ricorso a convenzioni, ad		Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie".	Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie".	Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie".

Merceologia	Importo	Amministrazioni statali	Enti del servizio sanitario nazionale	Amministrazioni territoriali ⁱ	Enti previdenziali e agenzie fiscali	Scuole ed università	Altre amministrazioni ⁱⁱ	Organismi di diritto pubblico, società pubbliche e altre stazioni appaltanti
<p>lavanderia per enti del SSN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servizi di smaltimento rifiuti sanitari • Guanti • Suture • Stent • Protesi d'anca • Defibrillatori • Pace-maker • Ossigenoterapia • Diabetologia territoriale 	smaltimento rifiuti sanitari, guanti, suture e ai 221.000 euro ^{ix} per stent, protesi d'anca, defibrillatori, pace-maker, ossigenoterapia, diabetologia territoriale ^x	In assenza facoltà di ricorso a strumenti di negoziazione messi a disposizione da Consip ^{xii} .	obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalla centrale regionale di riferimento ^{xiii} .	altro strumento di acquisto messo a disposizione secondo l'elenco delle iniziative dei soggetti aggregatori pubblicate sul portale www.acquistinrete pa.it ^{xiv} . In assenza facoltà di ricorso a strumenti di negoziazione messi a disposizione da Consip.				
	Per importi inferiori alle soglie di cui alla riga precedente	Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie".	Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie".	Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie".	Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie".	Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie".	Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie".	Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie".
Beni e servizi informatici e di connettività	Pari o superiore alla soglia comunitaria	Obbligo di ricorso a Convenzioni Consip ^{xv} . In assenza obbligo di ricorso esclusivamente ad altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP.	Obbligo di ricorso alle convenzioni delle centrali regionali di riferimento o, in mancanza, di Consip. In assenza , obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONCIP o da soggetto aggregatore ^{xvi} .	Obbligo di ricorso esclusivamente a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONCIP o da soggetto aggregatore ^{xvii} .	Obbligo di ricorso a convenzioni Consip. In assenza obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONCIP o da soggetto aggregatore ^{xviii} .	Obbligo di ricorso a convenzioni Consip. In assenza obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONCIP o da soggetto aggregatore ^{xix} .	Obbligo di ricorso esclusivamente agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONCIP o da soggetto aggregatore ^{xxi} .	Obbligo per le società inserite nel conto consolidato di ricorso esclusivamente agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONCIP o da soggetto aggregatore ^{xxi} .

Merceologia	Importo	Amministrazioni statali	Enti del servizio sanitario nazionale	Amministrazioni territoriali ⁱ	Enti previdenziali e agenzie fiscali	Scuole ed università	Altre amministrazioni ⁱⁱ	Organismi di diritto pubblico, società pubbliche e altre stazioni appaltanti
		Per i beni e servizi di rilevanza strategica (Piano Agid) obbligo di ricorso a Consip ^{xvi} .	negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalla centrale regionale di riferimento. In assenza obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP o da soggetto aggregatore ^{xvii} .		Per i beni e servizi di rilevanza strategica (Piano Agid) obbligo di ricorso a Consip ^{xix} .	soggetto aggregatore ^{xx} .		soggetto aggregatore ^{xxii} . Per gli ulteriori odp e per le restanti stazioni appaltanti, facoltà di ricorso alle convenzioni Consip, agli AQ Consip e allo SDAPAXXIII.
Sottosoglia comunitaria		Obbligo di ricorso a convenzioni Consip ^{xxiv} o al MePA. In assenza obbligo di ricorso esclusivamente ad altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP ^{xxv} .	Obbligo di ricorso alle convenzioni delle centrali regionali di riferimento o, in mancanza, di Consip. In assenza , obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalla centrale regionale di riferimento.	Obbligo di ricorso al MePA o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o sistema telematico della centrale regionale di riferimento ovvero ricorso alle convenzioni Consip. In assenza , obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti messi a disposizione da Consip ^{xxviii} . In assenza , obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e di	Obbligo di ricorso alle convenzioni Consip; o al MePA o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento, se applicabile) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, ove applicabile, ovvero ricorso alle convenzioni Consip. In assenza obbligo di ricorso esclusivamente con le modalità previste con DM MIUR. In assenza obbligo di ricorso esclusivamente	Obbligo di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento, se applicabile) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, ove applicabile, ovvero ricorso alle convenzioni Consip.	Obbligo di ricorso al MePA inserite nel conto consolidato di ricorso esclusivamente agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o da soggetto aggregatore. ^{xxxI} Per gli altri odp e per le restanti stazioni appaltanti, facoltà	

Merceologia	Importo	Amministrazioni statali	Enti del servizio sanitario nazionale	Amministrazioni territoriali ⁱ	Enti previdenziali e agenzie fiscali	Scuole ed università	Altre amministrazioni ⁱⁱ	Organismi di diritto pubblico, società pubbliche e altre stazioni appaltanti
			In assenza obbligo di ricorso a strumenti messi a disposizione da CONSIP o da soggetto aggregatore. ^{xxvi}	negoziazione messi a disposizione da CONSIP o da soggetto aggregatore ^{xxvii} .		obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o da soggetto aggregatore ^{xxix} .	agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o da soggetto aggregatore ^{xxx} .	di ricorso al MePA, alle convenzioni Consip, agli AQ Consip, e allo SDAPA ^{xxxi} .
<ul style="list-style-type: none"> • Energia elettrica • Gas • Carburanti rete ed extra-rete • Combustibili per riscaldamento • Telefonia fissa • Telefonia mobile • Buoni pasto 	Pari o superiore alla soglia comunitaria	Obbligo di ricorso a convenzioni Consip ^{xxxiii} . In assenza , obbligo di ricorso ad AQ di Consip, oppure a SDAPA di Consip ^{xxxiv} .	Obbligo di ricorso alle convenzioni delle centrali regionali di riferimento o, in mancanza, di Consip. In assenza , obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalla centrale regionale di riferimento ^{xxxv} .	Obbligo di ricorso a convenzioni o AQ di Consip o della centrale regionale di riferimento, oppure a SDAPA o sistemi telematici di negoziazione della centrale regionale di riferimento; ^{xxxvi}	Obbligo di ricorso a convenzioni Consip. In assenza obbligo di ricorso ad AQ di Consip o a convenzioni o AQ della centrale regionale di riferimento se applicabile, oppure a SDAPA o sistemi telematici di negoziazione della centrale regionale di riferimento, se applicabile; ^{xxxvii}	Obbligo di ricorso a convenzioni o AQ di Consip o della centrale regionale di riferimento, se applicabile, oppure a SDAPA o sistemi telematici di negoziazione della centrale regionale di riferimento se applicabile; ^{xxxviii} .	Obbligo di ricorso a convenzioni o AQ di Consip, agli AQ Consip, e allo SDAPA ^{xxi} . Facoltà per gli altri odp e le altre stazioni appaltanti di ricorso alle convenzioni Consip, agli AQ Consip e allo SDAPA ^{xli} .	Obbligo per le società a totale partecipazione pubblica inserite nel conto ISTAT di ricorso a convenzioni o AQ di Consip o della centrale regionale di riferimento, oppure a SDAPA o sistemi telematici di negoziazione o della centrale regionale di riferimento ^{xli} . Obbligo di ricorso a convenzioni o AQ di Consip o della centrale regionale di riferimento, se applicabile, oppure a SDAPA o sistemi telematici di negoziazione della centrale regionale di riferimento, se applicabile; ^{xxxix} .

Merceologia	Importo	Amministrazioni statali	Enti del servizio sanitario nazionale	Amministrazioni territoriali ⁱ	Enti previdenziali e agenzie fiscali	Scuole ed università	Altre amministrazioni ⁱⁱ	Organismi di diritto pubblico, società pubbliche e altre stazioni appaltanti
Sottosoglia comunitaria		Obbligo di ricorso a convenzioni Consip ^{xliii} o al MePA. In assenza , obbligo di ricorso ad AQ di Consip o SDAPA ^{xliii} .	Obbligo di ricorso alle convenzioni delle centrali regionali di riferimento o, in mancanza, di Consip. In assenza , obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalla centrale regionale di riferimento ^{xliv} .	Obbligo di ricorso al MePa o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento ovvero ricorso alle convenzioni Consip. In assenza , obbligo di ricorso ad AQ di Consip o a convenzioni o AQ della centrale regionale di riferimento; oppure a SDAPA o sistemi telematici della centrale regionale ^{xlv} .	Obbligo di ricorso alle convenzioni Consip; o al MePA o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento se applicabile) o ad ulteriore sistema telematico della centrale regionale di riferimento se applicabile e con le modalità previste con DM MIUR. In assenza , obbligo di ricorso ad AQ di Consip o a convenzioni o AQ della centrale regionale di riferimento se applicabile, oppure SDAPA o ulteriori sistemi telematici della centrale regionale ^{xlvii} .	Obbligo di ricorso alle convenzioni Consip; o al MePA o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento se applicabile) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento se applicabile ovvero ricorso alle convenzioni Consip. In assenza , obbligo di ricorso ad AQ di Consip o a convenzioni o AQ della centrale regionale di riferimento se applicabile, oppure a SDAPA o sistemi telematici delle centrali regionali ^{xlviii} .	Obbligo di ricorso al MePa o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento se applicabile) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, oppure MePA e SDAPA o a sistemi telematici di negoziazione o della centrale regionale di riferimento; ^{xlix} . Facoltà per gli altri odp e le altre stazioni appaltanti di ricorso al MePA, alle convenzioni Consip, agli AQ Consip, allo SDAPA ^l .	Obbligo per le società a totale partecipazione pubblica inserite nel conto ISTAT di ricorso a convenzioni o AQ di Consip o della centrale regionale di riferimento, oppure MePA e SDAPA o a sistemi telematici di negoziazione o della centrale regionale di riferimento; ^{xlix} . Facoltà di ricorso alle convenzioni Consip, agli AQ Consip e allo SDAPA ^l .
Altre merceologie presenti in strumenti Consip o centrali di acquisto regionale	Pari o superiore alla soglia comunitaria	Obbligo di ricorso a convenzioni Consip (oltre che ad AQ obbligatori o gare su delega	Obbligo di ricorso alle convenzioni delle centrali regionali di riferimento o, in	Facoltà di ricorso alle convenzioni, agli AQ e allo SDAPA ^{lii} .	Obbligo di ricorso a convenzioni Consip. In assenza facoltà	Obbligo di ricorso a convenzioni Consip. In assenza facoltà	Facoltà di ricorso alle convenzioni Consip, agli AQ Consip o allo	Facoltà di ricorso alle convenzioni Consip, agli AQ Consip e allo

Merceologia	Importo	Amministrazioni statali	Enti del servizio sanitario nazionale	Amministrazioni territoriali ⁱ	Enti previdenziali e agenzie fiscali	Scuole ed università	Altre amministrazioni ⁱⁱ	Organismi di diritto pubblico, società pubbliche e altre stazioni appaltanti
		obbligatori individuati da dm); obbligo di acquisto attraverso strumenti informatici propri o del MEF per categorie merceologiche e soglie individuate da dm. In assenza facoltà di ricorso ad AQ Consip o SDAPA ⁱⁱ .	mancanza, di Consip. In assenza , obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalla centrale regionale di riferimento ⁱⁱⁱ .		di ricorso ad AQ Consip o SDAPA ^{iv} .	di ricorso ad AQ Consip o SDAPA ^{iv} .	SDAPA ^v .	SDAPA ^{vii} .
Sottosoglia comunitaria		Obbligo di ricorso a convenzioni Consip (oltre che ad AQ e gare su delega obbligatori individuati da dm) o al MePA. In assenza facoltà di ricorso ad AQ Consip o SDAPA ^{viii} .	Obbligo di ricorso alle convenzioni delle centrali regionali di riferimento o, in mancanza, di Consip. In assenza , obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalla centrale regionale di riferimento ^{ix} .	Obbligo di ricorso al MePA o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o sistema telematico della centrale regionale di riferimento ovvero facoltà di ricorso alle convenzioni Consip. In assenza , facoltà di ricorso agli AQ Consip e allo SDAPA ^x .	Obbligo di ricorso alle convenzioni Consip; o al MePA o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento se applicabile) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento se applicabile e con le modalità previste con DM MIUR. In assenza facoltà di ricorso ad AQ	Obbligo di ricorso alle convenzioni Consip; o al MePA o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento, se applicabile) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, ove applicabile, ovvero ricorso alle convenzioni Consip. In assenza facoltà di ricorso agli AQ Consip e allo SDAPA (con	Obbligo di ricorso al MePA, alle convenzioni Consip, agli AQ Consip, e allo SDAPA ^{xiv} .	

Merceologia	Importo	Amministrazioni statali	Enti del servizio sanitario nazionale	Amministrazioni territoriali ⁱ	Enti previdenziali e agenzie fiscali	Scuole ed università	Altre amministrazioni ⁱⁱ	Organismi di diritto pubblico, società pubbliche e altre stazioni appaltanti
						Consip o SDAPA ^{lxii} .	obbligo di rispetto del benchmark di convenzioni e AQ Consip) ^{lxiii} .	

Autorità indipendenti: le autorità indipendenti hanno l'obbligo, per le acquisizioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione, a altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (*art. 1, comma 450, l. 296/2006*). Le autorità indipendenti possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti (*art. 1, comma 449, l. 296/2006*). In via generale, hanno facoltà di ricorrere a tutti gli strumenti messi a disposizione da Consip.

Microacquisti: per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (*art. 1, comma 450, l. 296/2006* come modificato dall'*art. 1, comma 130, della l. 145/2018*); per gli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro non rileva l'obbligo per gli enti del servizio sanitario nazionale di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalla centrale di committenza regionale di riferimento (*art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012*, come modificati dai commi 502 e 503 dell'*art. 1* della *l. 208/2015*). Per i comuni: per acquisti di importo inferiore a 40.000 euro, possibilità di procedere ad acquisti autonomi fermi restando gli obblighi di ricorso ai mercati elettronici o sistemi telematici o ai soggetti aggregatori ai sensi dell'*art. 9, comma 3* del *DL 66/2014* nonché il rispetto del benchmark delle convenzioni Consip (*art. 23-ter, comma 3* del *DL 90/2014*, come modificato dall'*art. 1, comma 501* della *L. 208/2015*).

Benchmark: per gli acquisti effettuati non ricorrendo alle convenzioni-quadro stipulate da Consip, le amministrazioni pubbliche e le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico, ad eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati - eccetto i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e i comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti - utilizzano i parametri prezzo-qualità delle convenzioni Consip come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse (*art. 26, comma 3, l. 488/1999; art. 1, comma 498, l. 208/2015*); i parametri di prezzo qualità sono costituiti dai prezzi e dai valori relativi a ciascuna convenzione stipulata da Consip e pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale www.acquistinretepa.it (*art. 1, commi 507 e 508, l. 208/2015*). Per le acquisizioni per le quali le stazioni appaltanti non utilizzino gli accordi quadro stipulati da Consip esse adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità-prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro stipulati da Consip (*art. 2, comma 225, l. 191/2009*).

Procedure autonome in caso di indisponibilità della convenzione: le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni –quadro stipulate da Consip e dalle centrali di committenza regionali possono procedere, qualora la convenzione non siadisponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità della detta convenzione (*art. 1,*

comma 3, d.l. 95/2012). Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip o ai soggetti aggregatori per le merceologie individuate ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.L. 66/2014, possono procedere, se non siano disponibili i relativi contratti di Consip o dei soggetti aggregatori e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria (*art. 9, comma 3-bis, d.l. 66/2014*).

Autorizzazione organi di vertice: le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro stipulate da Consip ovvero dalle centrali di committenza regionali possono procedere ad acquisti autonomi quando il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno per mancanza di caratteristiche essenziali solo a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa alla Corte dei conti (*art. 1, comma 510, l. 208/2015*). Le amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato ISTAT obbligate per l'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività ad approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dai soggetti aggregatori, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in caso di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa, solo a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, dandone comunicazione all'ANAC e all'AGID (*art. 1, comma 516, l. 208/2015*).

ⁱ Ai fini della presente tabella per enti territoriali si intendono le regioni e gli enti regionali, gli enti locali nonché consorzi e associazione degli stessi. Per i detti soggetti potrebbero rilevare anche obblighi specifici imposti da normativa regionale.

ⁱⁱ Ai fini della presente tabella sono pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, oltre a quelle indicate nelle altre colonne dalla tabella, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).

ⁱⁱⁱ La soglia di 221.000 euro indicata è la soglia comunitaria per contratti pubblici di forniture e servizi delle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali indicata dal dpcm 11 luglio 2018 come soglia al superamento della quale le amministrazioni, anche quelle governative centrali, devono ricorrere a Consip o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure; la detta soglia sarà rideterminata con provvedimento della commissione europea che, ai sensi dell'articolo 35 del d.lgs. 50/2016, trova diretta applicazione.

^{iv} Le soglie di 40.000 e 221.000 euro sono da intendersi come importo massimo annuo, a base d'asta, negoziabile autonomamente per ciascuna categoria merceologica da parte delle singole amministrazioni (*art. 1, comma 2, dpcm 11 luglio 2018*).

^v Le amministrazioni dello Stato sarebbero obbligate in via prevalente anche a ricorrere agli accordi quadro e gare su delega obbligatori ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della l. 244/2007, per le merceologie, non oggetto di convenzioni Consip, individuate con il DM previsto dal citato comma 574; tuttavia non sono individuati dal DM 12 febbraio 2009 (attuativo del suddetto comma 574) accordi quadro e gare su delega obbligatori in relazione alle merceologie di cui alla presente casella.

^{vi} Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 9, comma 3, d.l. 66/2014

^{vii} Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012; art. 9, comma 3, d.l. 66/2014; con riferimento alle categorie merceologiche del settore sanitario rileva l'art. 1, commi 548 e 549, l. 208/2015 anche alla luce della nota del 19 febbraio 2016 recante *"Indicazioni per l'attuazione della norma sull'acquisizione di beni e servizi del settore sanità – Ricognizione dei contratti attivi"* a firma del Presidente del Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori, del Commissario alla Revisione della Spesa e del Direttore Generale della programmazione Sanitaria.

^{viii} Art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 9, comma 3, d.l. 66/2014.

^{ix} La soglia di 221.000 euro indicata è la soglia comunitaria per contratti pubblici di forniture e servizi delle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali indicata dal dpcm 11 luglio 2018 come soglia al superamento della quale le amministrazioni, anche quelle governative centrali, devono ricorrere a Consip o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure; la detta soglia sarà rideterminata con provvedimento della commissione europea che, ai sensi dell'articolo 35 del d.lgs. 50/2016, trova diretta applicazione.

^x La soglia di 40.000 euro e la soglia comunitaria per contratti pubblici di forniture e servizi delle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali (attualmente 221.000 euro) sono da intendersi come importo massimo annuo, a base d'asta, negoziabile autonomamente per ciascuna categoria merceologica da parte delle singole amministrazioni (art. 1, comma 2, dpcm 11 luglio 2018).

^{xi} Le amministrazioni dello Stato sarebbero obbligate in via prevalente anche a ricorrere agli accordi quadro e gare su delega obbligatori ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della l. 244/2007; tuttavia non sono individuati dal dm 12 febbraio 2009 accordi quadro e gare su delega obbligatori in relazione alle merceologie di cui alla presente casella.

^{xii} Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 9, comma 3, d.l. 66/2014. L'art. 10, comma 3 del d.lgs. n. 218/2016 prevede l'esclusione dall'obbligo di ricorso al MEPA per gli enti di ricerca, limitatamente all'acquisto di beni/servizi destinati funzionalmente all'attività di ricerca.

^{xiii} Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012; art. 9, comma 3, d.l. 66/2014; con riferimento alle sole categorie merceologiche del settore sanitario rileva l'art. 1, commi 548 e ss., l. 208/2015 anche alla luce della nota del 19 febbraio 2016 recante *"Indicazioni per l'attuazione della norma sull'acquisizione di beni e servizi del settore sanità – Ricognizione dei contratti attivi"* a firma del Presidente del Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori, del Commissario alla Revisione della Spesa e del Direttore Generale della programmazione Sanitaria;

^{xiv} Art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 9, comma 3, d.l. 66/2014.

^{xv} Le amministrazioni dello Stato sarebbero obbligate in via prevalente anche a ricorrere agli accordi quadro e gare su delega obbligatori ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della l. 244/2007; tuttavia non sono individuati dal dm 12 febbraio 2009 accordi quadro e gare su delega obbligatori in relazione alle merceologie di cui alla presente casella.

^{xvi} Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 158, l. 228/2012; art. 1, comma 512, l. 208/2015; art. 1, comma 514-bis, l. 208/2015.

^{xvii} Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012; art. 1, comma 512, l. 208/2015.

^{xviii} Art. 1, comma 512, l. 208/2015.

^{xix} Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 512, l. 208/2015; art. 1, comma 514-bis, l. 208/2015.

^{xx} Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 512, l. 208/2015.

^{xxi} Art. 1, comma 512, l. 208/2015.

^{xxii} Art. 1, comma 512, l. 208/2015.

^{xxiii} Art. 26, comma 3, l. 488/1999; art. 2, comma 225; l 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016.

^{xxiv} Le amministrazioni dello Stato sarebbero obbligate in via prevalente anche a ricorrere agli accordi quadro e gare su delega obbligatori ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della l. 244/2007; tuttavia non sono individuati dal dm 12 febbraio 2009 accordi quadro e gare su delega obbligatori in relazione alle merceologie di cui alla presente casella.

^{xxv} Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 1, comma 512, l. 208/2015.

^{xxvi} Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012; art. 1, comma 512, l. 208/2015.

^{xxvii} Art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 1, comma 512, l. 208/2015

^{xxviii} Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 1, comma 512, l. 208/2015.

^{xxix} Art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 1, comma 512, l. 208/2015.

^{xxx} Art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 1, comma 512, l. 208/2015.

^{xxxi} Art. 1, comma 512, l. 208/2015.

^{xxxii} Art. 2, comma 573, l. 244/2007; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016; art. 36, comma 6, d.lgs. 50/2016.

^{xxxiii} Le amministrazioni dello Stato sono obbligate in via prevalente anche a ricorrere agli accordi quadro e gare su delega obbligatori ai sensi dell'articolo 2, comma 573, della l. 244/2007; non sono individuati come obbligatori accordi quadro e gare su delega sulle merceologie di cui alla presente casella.

^{xxxiv} Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 7, d.l. 95/2012. L'articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 prevede la possibilità di acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli degli AQ Consip (10% per telefonia, 3% per le restanti categorie merceologiche di cui all'articolo 1 comma 7 e 8 del d.l. 95/2012). In via sperimentale, nel biennio 2017-2018 non si applica tale possibilità di effettuare acquisti autonomi a corrispettivi inferiori.

^{xxxv} Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012.

^{xxxvi} Art. 1, comma 7, d.l. 95/2012. L'articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 prevede la possibilità di acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli delle convenzioni e degli AQ Consip e della centrale regionale di riferimento (10% per telefonia, 3% per le restanti categorie merceologiche di cui all'articolo 1 comma 7 e 8 del d.l. 95/2012). In via sperimentale, nel biennio 2017-2018 non si applica tale possibilità di effettuare acquisti autonomi a corrispettivi inferiori.

^{xxxvii} Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 7, d.l. 95/2012. L'articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 prevede la possibilità di acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli degli AQ Consip (10% per telefonia, 3% per le restanti categorie merceologiche di cui all'articolo 1 comma 7 e 8 del d.l. 95/2012). In via sperimentale, nel biennio 2017-2018 non si applica tale possibilità di effettuare acquisti autonomi a corrispettivi inferiori.

^{xxxviii} Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 7, d.l. 95/2012. L'articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 prevede la possibilità di acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli degli AQ Consip (10% per telefonia, 3% per le restanti categorie merceologiche di cui all'articolo 1 comma 7 e 8 del d.l. 95/2012). In via sperimentale, nel biennio 2017-2018 non si applica tale possibilità di effettuare acquisti autonomi a corrispettivi inferiori.

^{xxxix} Art. 1, comma 7, d.l. 95/2012. L'articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 prevede la possibilità di acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli delle convenzioni e degli AQ Consip e della centrale regionale di riferimento se applicabile. In via sperimentale, nel biennio 2017-2018 non si applica tale possibilità di effettuare acquisti autonomi a corrispettivi inferiori.

^{xl} Art. 1, comma 7, d.l. 95/2012. L'articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 prevede la possibilità di acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli delle convenzioni e degli AQ Consip e della centrale regionale di riferimento se applicabile. In via sperimentale, nel biennio 2017-2018 non si applica tale possibilità di effettuare acquisti autonomi a corrispettivi inferiori;

^{xli} Art. 2, comma 573, l. 244/2007; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016.

^{xlii} Le amministrazioni dello Stato sono obbligate in via prevalente anche a ricorrere agli accordi quadro e gare su delega obbligatori ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della l. 244/2007; tuttavia non sono individuati dal dm 12 febbraio 2009 accordi quadro e gare su delega obbligatori in relazione alle merceologie di cui alla presente casella.

^{xliii} Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 1, comma 7, d.l. 95/2012. . L'articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 prevede la possibilità di acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli degli AQ Consip. In via sperimentale, nel biennio 2017-2018 non si applica tale possibilità di effettuare acquisti autonomi a corrispettivi inferiori.

^{xliv} Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012.

^{xlv} Art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 1, comma 7, d.l. 95/2012. L'articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 prevede la possibilità di acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli delle convenzioni Consip e della centrale regionale di riferimento .In via sperimentale, nel biennio 2017-2018 non si applica tale possibilità di effettuare acquisti autonomi a corrispettivi inferiori.

^{xlii} Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 1, comma 7, d.l. 95/2012. L'articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 prevede la possibilità di acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli degli AQ Consip In via sperimentale, nel biennio 2017-2018 non si applica la possibilità di effettuare acquisti autonomi a corrispettivi inferiori.

^{xlvii} Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 1, comma 7, d.l. 95/2012. L'articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 prevede la possibilità di acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli della convenzione Consip e della centrale regionale di riferimento se applicabile, e degli AQ di Consip e della centrale regionale di riferimento se applicabile. In via sperimentale, nel biennio 2017-2018 non si applica la possibilità di effettuare acquisti autonomi a corrispettivi inferiori

^{xlviii} Art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 1, comma 7, d.l. 95/2012. L'articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 prevede la possibilità di acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli delle convenzioni Consip e della centrale regionale di riferimento se applicabile. In via sperimentale, nel biennio 2017-2018 non si applica tale possibilità di effettuare acquisti autonomi a corrispettivi inferiori.

^{xlix} Art. 1, comma 7, d.l. 95/2012. L'articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 prevede la possibilità di acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli della convenzione Consip e della centrale regionale di riferimento. In via sperimentale, nel biennio 2017-2018 non si applica tale possibilità di effettuare acquisti autonomi a corrispettivi inferiori.

^l Art. 2, comma 573, l. 244/2007; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016; art. 36, comma 6, d.lgs. 50/2016.

^{li} Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 2, comma 573, l. 244/2007; art. 1, comma 158, l 22/2012 e DM 23 maggio 2013; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016.

^{lii} Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012.

^{liii} Art. 26, comma 3, l. 488/1999; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016.

^{lv} Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016.

^{lv} Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016.

^{lvi} Art. 26, comma 3, l. 488/1999; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016.

^{lvii} Art. 2, comma 573, l. 244/2007; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016.

^{lviii} Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 2, comma 573, l. 244/2007; art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016.

^{lix} Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012.

^{lx} Art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016.

^{lxii} Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016.

^{lxii} Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016.

^{lxiii} Art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016.

^{lxiv} Art. 2, comma 573, l. 244/2007; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016; art. 36, comma 6, d.lgs. 50/2016; art. 1, comma 498 l. 208/2015.

3. RICOSTRUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI EFFETTUATI DALL'UNIONE VAL D'ENZA E DAI COMUNI AD ESSA ADERENTI

La presente Relazione Acquisti Consip/MePA 2021 è elaborata in ottemperanza alla normativa vigente, art. 26, c. 4 L. 488/1999, art. 11 c. 12 L. 111/2011 e ss.mm.ii., dal Settore Affari generali e finanziari dell'Unione Val d'Enza, a cui fa riferimento l'Ufficio per il Controllo di gestione associato.

Essendo istituita presso l'Unione la Centrale Unica di Committenza, operante per l'Unione e per i Comuni ad essa aderenti, le modalità di affidamento sono strutturate, sulla base della convenzione tra gli enti:

- prevedendo istruttorie autonome da parte dei singoli Enti e Servizi dell'Unione, per tutti gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro (soglia per l'affidamento diretto alla data di stipula della convenzione);
- prevedendo il ricorso alla Centrale Unica di Committenza, per tutti gli effidamenti di importo superiore a 40.000 euro.

Nell'anno di riferimento, l'importo individuato quale limite per gli affidamenti diretti e di conseguenza quale soglia per l'utilizzo della Centrale Unica risultava normativamente elevato alla somma di 139.000 euro per gli appalti di forniture e servizi e alla somma di 150.000 per gli appalti di lavori (art. 1, co. 2, lett. a) d.l. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", come integrato dal D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito in legge 29/07/2021 n. 108).

Stante il sistema sopra ricostruito, tutti gli affidamenti effettuati dagli Uffici e Servizi dell'Unione e dei Comuni di importo superiore a 5.000 euro e inferiore alle soglie indicate dalla norma per l'affidamento diretto, rientrano negli obblighi di ricorso a Consip o altri soggetti aggregatori (nel caso degli enti considerati, la piattaforma regionale IntercentER), salvo eccezioni normativamente previste.

Si è pertanto indagato l'eventuale mancato ricorso a tali strumenti e la coerenza delle motivazioni indicate.

La relazione si basa su un controllo sistematico delle determinazioni dell'Unione Val d'Enza per l'anno di riferimento e sui dati trasmessi dai Comuni associati sulla scorta della seguente griglia di rilevazione, mirata appunto a rilevare solamente gli affidamenti di importo superiore a 5.000 euro svolti al di fuori degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dai soggetti aggregatori (MEPA/IntercentER) e le relative motivazioni.

Numero determinazione	Settore	Oggetto	importo dell'affidamento	motivazioni per il mancato ricorso alle piattaforme MEPA/intercentER

In particolare:

- è stato richiesto ai Comuni aderenti di comunicare le informazioni sintetiche relative agli affidamenti di importo superiore a 5.000 euro avvenuti al di fuori degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dai soggetti aggregatori (MEPA/IntercentER) e le relative motivazioni;
- Sono state esaminate le determinazioni dell’Unione Val d’Enza relative ad affidamenti di importo superiore a 5.000 euro avvenuti al di fuori degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dai soggetti aggregatori (MEPA/IntercentER) e le relative motivazioni.

Gli esiti della rilevazione sono riepilogati in allegato.

4. OSSERVAZIONI

Dalle griglie trasmesse dai Comuni sono state eliminate le voci chiaramente non rientranti nella rilevazione, poiché non inerenti l’affidamento di servizi o forniture o riguardanti categorie escluse dall’applicazione della norma. A titolo di esempio, sono stati stralciati:

- servizi per l’infanzia connessi a finanziamenti regionali);
- affidamenti in house (servizio raccolta rifiuti);
- affidamento servizio riscossione TARI affidati al gestore del servizio (deroga specifica);
- incarichi legali;
- altri incarichi rientranti nella tipologia dell’incarico professionale; si raccomanda tuttavia di verificare con attenzione che non si tratti di prestazione di servizi, ambito che rientrerebbe invece nell’applicazione della norma;
- lavori;
- locazione di immobili;
- canoni;
- somministrazione di lavoro.

Sono state inoltre stralciate le informazioni relative ad affidamenti svolti sulla base di gare svolte dalla Centrale Unica di Committenza – Ufficio Appalti dell’Unione (per es servizi assicurativi, brokeraggio, sostegno educativo alunni con disabilità, refezione e trasporto scolastico, concessione auditorium).

Stralciate le informazioni relative ad integrazioni contrattuali di affidamenti regolarmente svolti tramite appalto attraverso la CUC o altro affidamento regolarmente avvenuto in adesione a convenzioni MEPA/IntercentER (ad es. intervento di pulizia straordinaria affidato a ditta con cui è vigente il contratto per le pulizie ordinarie, integrazione fornitura energia elettrica in convenzione MEPA, ecc). Allo stesso modo stralciati i rinnovi di affidamenti svolti tramite MEPA, ove previsto quale possibilità nell'affidamento iniziale.

Stralciata la fornitura idrica, possibile attraverso un unico fornitore.

Sono state omesse tutte le informazioni relative a varie tipologie di trasferimenti, chiaramente non rientranti nella categoria degli affidamenti.

In particolare sono stati stralciati:

- i trasferimenti effettuati all’Unione Val d’Enza, inerenti funzioni ed attività istituzionali svolte per conto dei Comuni aderenti
- trasferimenti a scuole dell’infanzia private del territorio in virtù di apposite convenzioni
- erogazione di benefici di carattere automatico previsti dalla normativa (per es. contributi libri di testo o trasferimenti a soggetti gestori di

Particolarmente interessanti, anche se non rientranti nell’ambito di analisi (sempre in quanto trasferimenti) le informazioni relative a **contributi a soggetti del terzo settore** quali associazioni di volontariato o di promozione sociale. Si tratta di convenzioni con importi anche rilevanti, per le quali si ritiene di ribadire la **necessità, ove non praticato, di fare precedere i benefici da apposita procedura ad evidenza pubblica, sulla scorta di appositi regolamenti comunali**. Si suggerisce un allineamento alla normativa da parte di tutti gli enti e il graduale perseguimento di modalità omogenee a livello distrettuale.

Non è dato sapere se vi siano stati **frazionamenti artificiosi** di affidamenti, volti ad eludere gli obblighi di ricorso agli strumenti di aggregazione. Si intende **esplicitare apposita raccomandazione in tal senso**.

Eliminate tutte le fattispecie non rientranti negli obblighi di utilizzo delle centrali, ed esaminando le principali motivazioni addotte, si possono formulare alcune osservazioni. La prima riguarda la **confusione in qualche caso presente tra possibilità di affidamento diretto al di sotto di determinate soglie e utilizzo delle piattaforme: il fatto che sia possibile un affidamento diretto non solleva la stazione appaltante dalla necessità di utilizzo delle stesse per tutti i settori non esclusi e per importi superiori a 5.000 euro**.

Chiarito questo equivoco di base, purtroppo ricorrente, si analizzano a seguire le motivazioni ricorrenti per il mancato utilizzo di MEPA /IntercentER.

MANCATO FUNZIONAMENTO DEL MEPA

Il Mercato Elettronico è stato in effetti caratterizzato da alcuni disservizi, soprattutto nel periodo di ristrutturazione della piattaforma, durato alcune settimane. Tuttavia presso alcuni Enti la motivazione del malfunzionamento per il mancato ricorso ricorre con molta frequenza, e lungo tutto l'arco dell'anno.

I malfunzionamenti non possono essere ricorrentemente addotti quale motivazione per il mancato utilizzo della piattaforma stessa, in particolar modo per affidamenti riguardanti periodi di tempo consistenti e importi altrettanto consistenti, che necessitano di una programmazione adeguata che consente di tollerare un ritardo di 24 ore nel funzionamento delle piattaforme.

Si consiglia di conservare documentazione relativa all'effettivo disservizio (per es screenshot) e al permanere dello stesso per durate significative.

L'impossibilità di abbinare fornitori e categorie merceologiche, infine, non è una motivazione valida, essendo possibile e necessario, da parte dei fornitori, iscriversi correttamente alla piattaforma e comunicare al committente –se richiesto - la categoria merceologica specifica. Questo aspetto rappresenta oggi, così come il possesso di una PEC, un requisito essenziale per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

URGENZA

La motivazione di urgenza appare in qualche caso formulata in modo generico e non è sufficiente. Il ricorso a MEPA o IntercentER - soprattutto per Ordini diretti di acquisto e trattative dirette, praticabili per gli importi considerati – non comporta aggravi di tempo che possano giustificare il mancato ricorso alle piattaforme.

CONTINUITÀ DEI SERVIZI

In diversi casi viene addotta la necessità di dare continuità ai servizi in attesa di procedure ad evidenza pubblica più strutturate e per periodi di maggiore durata. Tale motivazione viene addotta anche per servizi consistenti e di una certa durata (per es biblioteca, mensa scolastica), per i quali non si vede per quale motivo non sia possibile ricorrere alle piattaforme per trattative dirette e ordini diretti, anche al fornitore attualmente incaricato, con procedure molto rapide.

AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Non risulta trattarsi di settore escluso, come argomentato in alcuni casi.

ASSENZA DI CONVENZIONI CONSIP/INTERCENTER O ASSENZA DI SPECIFICI BANDI

L'assenza di convenzioni non genera automaticamente la deroga dall'utilizzo delle piattaforme, attraverso le quali sono possibili anche ordinativi diretti, richieste di offerta e trattative dirette. L'ampia discrezionalità per gli affidamenti diretti, in particolare, consente di procedere a trattativa diretta con l'operatore economico individuato (preferibilmente previa raccolta di preventivi).

COSTI PIÙ FAVOREVOLI

Non si tratta di motivazione sufficiente per escludere l'utilizzo delle piattaforme. I fornitori devono iscriversi alle piattaforme e inserire i beni o servizi forniti sulle medesime, con relativi importi e dettagli tecnici, consentendo alle Amministrazioni pubbliche di fornirsi attraverso tali strumenti.

Le Amministrazioni dovranno privilegiare le convenzioni ove presenti o potranno avvalersi direttamente dei fornitori presenti per trattative o per ordini sui prodotti a catalogo, anche per prodotti "a marchio". L'assenza del fornitore dalla piattaforma non è una motivazione sufficiente a derogare l'utilizzo della stessa: ad oggi chi intende contrarre con la Pubblica Amministrazione è tenuto ad iscriversi.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

I casi di mancato ricorso alle piattaforme risultano tutto sommato circoscritti e numericamente limitati, considerata la mole dei bilanci considerati e conseguentemente il numero potenzialmente molto alto di affidamenti effettuati dagli Enti considerati.

Si auspica che l'attività stessa di controllo intrapresa con la presente rilevazione sia di supporto per ridurre ulteriormente la casistica.